



Corte III
C-4624/2008
{T 0/2}

Sentenza del 18 novembre 2008

Composizione

Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Michael Peterli, Francesco Parrino,
cancelliera Paola Carcano.

Parti

J_____,
patrocinata dalla Signora I._____,
ricorrente,

contro

**Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,**
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione invalidità (decisione del 21 maggio 2008).

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che, mediante decisione del 21 maggio 2008, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha comunicato a J._____, cittadina originaria della B1._____, nata il _____, che la sua domanda presentata il 6 giugno 2006, volta ad ottenere una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, era stata respinta per mancato adempimento della condizione della durata minima di contribuzione poichè durante il periodo in cui ha lavorato in Svizzera non sono stati soluti i contributi dovuti all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI),

che, con gravame del 21 giugno 2008 consegnato alla posta il 26 giugno successivo, J._____, regolarmente rappresentata dalla signora I._____ di B._____, chiede, in sostanza, l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del suo diritto a prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità in quanto ritiene valido il suo periodo di lavoro in Svizzera,

che, chiamata a pronunciarsi sul merito, l'amministrazione ha eseguito un'indagine complementare presso la Cassa G._____ di A._____ a seguito della quale è scaturito che l'assicurata ha versato i contributi dovuti all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI) per un periodo di 2 anni e 4 mesi (doc. 40),

che, l'amministrazione, nelle sue osservazioni responsive del 24 ottobre 2008, propone, pertanto, di rinviare la causa al fine di esaminare i presupposti per un'eventuale diritto alla rendita ai sensi della legge svizzera ed emanare una nuova decisione impugnabile,

che, in data 4 novembre 2008, il Tribunale amministrativo federale ha trasmesso alla ricorrente per conoscenza le osservazioni dell'amministrazione,

che, in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF,

riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF,

che, in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20),

che, ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. d^{bis} PA e 1 cpv. 1 LAI, la procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di principio, dalla legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1); secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione: queste condizioni sono adempiute nella specie,

che il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA),

che il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso,

che, nel caso di specie, l'amministrazione, dopo aver accertato l'adempimento della condizione della durata minima di contribuzione, può ora esaminare i presupposti per un'eventuale diritto dell'assicurata alla rendita d'invalidità ai sensi della legge svizzera,

che, stante quanto precede, il collegio giudicante non intravede motivi per non aderire alla proposta dell'amministrazione di retrocederle l'incarto affinché possa esaminare nel merito la richiesta di prestazioni dell'assicurata,

che, pertanto, il ricorso deve essere parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata, la causa è rinviata all'UAIE in virtù dell'art. 61 cpv. 1 PA,

che non vengono prelevate spese e non si assegnano ripetibili.

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata del 21 maggio 2008, l'incarto è rinviato all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero, Ginevra, affinché esamini i presupposti per un'eventuale diritto dell'assicurata alla rendita d'invalidità ai sensi della legge svizzera.

2.

Non si prelevano spese processuali e non si assegnano ripetibili.

3.

Comunicazione a:

- rappresentante della ricorrente (atto giudiziario),
- autorità inferiore (n. di rif. _____),
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.

La presidente del collegio:

La cancelliera:

Elena Avenati-Carpani

Paola Carcano

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: